



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S144-00344

OGGETTO:

Concessione contributi per la gestione di centri di accoglienza notturni permanenti, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Approvazione dell'operato della Commissione di valutazione, individuazione dei soggetti assegnatari, concessione dei contributi e approvazione degli schemi definitivi di convenzione. CIG Z8A384D703, Z20384D4EA e ZF3384D3F0 (Impegno per Euro 6.286.260,00=).

Con deliberazione n. 1580 del 2 settembre 2022 la Giunta provinciale ha approvato il “Bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna permanenti e per l’approvazione di graduatorie aperte di soggetti idonei a cui concedere contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna invernale ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Periodo 1 novembre 2022 - 31 ottobre 2027”, di seguito Bando.

Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha approvato, inoltre, le modalità e i criteri di valutazione dei progetti presentati dai soggetti interessati, nonché lo schema provvisorio di convenzione.

Quanto sopra è stato assunto tenuto conto di quanto indicato nelle “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”, contenute nell’Allegato A alla deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020. Nello specifico, dall’analisi del contesto e delle caratteristiche degli interventi afferenti la realizzazione di servizi o interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, è emerso che lo strumento più idoneo per il relativo finanziamento è il contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili.

Come previsto dal citato articolo 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. A tale proposito si è ritenuto che i servizi nell’ambito della bassa soglia siano da qualificarsi come servizi di natura non economica e pertanto non costituiscono aiuto di stato.

Sulla base della previsione dello strumento del contributo ex art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, quale modalità di affidamento e finanziamento per la gestione del servizio in parola, è stata individuata la procedura del bando, nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all’art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull’attività amministrativa).

Nella Sezione I del Bando sopra citato, i centri di accoglienza notturna sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- **Dormitorio permanente:** trattasi di un servizio residenziale aperto tutto l’anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. Tale servizio sarà effettuato presso una struttura messa a disposizione dalla Provincia, ubicato a Trento in Via Lavisotto (p.ed. 4913 c.C. Trento), con capienza di 24 posti letto da adibire all’accoglienza maschile;
- **Dormitori permanenti integrati:** trattasi di un servizio nel quale, oltre all’accoglienza prevista per il dormitorio permanente, viene garantita dallo stesso Soggetto Gestore, in maniera unitaria e integrata nella medesima struttura o in una struttura vicina, anche l’accoglienza diurna caratterizzata dall’erogazione di prestazioni in risposta ai bisogni primari quali servizi di ristorazione, per l’igiene personale, distribuzione di beni essenziali, ma anche da occasioni di incontro, socializzazione e rifugio diurno per favorire il processo di crescita e integrazione sociale. Tale servizio verrà svolto in un compendio messo a disposizione dalla Provincia, con 60 posti letto incrementabili di ulteriori 40 posti nel periodo invernale, costituito da un immobile ubicato a Trento in Via Lungadige San Nicolò n. 6, nonché da un immobile ubicato a Trento in Via Lungadige San Nicolò n. 12. Inoltre, è previsto un servizio svolto presso una o più strutture messe a disposizione da un soggetto gestore, situate nel comune di Trento, con capienza di almeno 30 posti letto, da adibire ad accoglienza femminile, nonché presso una o più strutture messe a disposizione da un soggetto gestore, situate nel comune di Rovereto, con capienza di almeno 30 posti letto, da adibire ad accoglienza maschile, incrementabile di ulteriori 8 posti letto nel periodo invernale.

Nella Sezione III, relativa alla Disciplina comune, è prevista, tra l’altro, all’art. 18, l’attività dello

Sportello, al quale è affidata la gestione degli accessi delle persone senza dimora nei diversi centri di accoglienza. Il ruolo di coordinamento all'interno dello Sportello è affidato dalla Provincia al soggetto Gestore che gestisce il maggior numero di posti di accoglienza notturna permanente anche integrata.

Il contributo complessivo da concedere ai soggetti selezionati, stabilito con la deliberazione n. 1580 del 2022, riferito ad un periodo che decorre dal 01 novembre 2022 e termina il 31 ottobre 2027 e destinato alla copertura delle spese ammissibili direttamente imputabili al servizio, è pari ad Euro 10.375.000,00=, di cui Euro 9.772.000,00= destinato al Dormitorio permanente, ai dormitori permanenti integrati e allo sportello, suddiviso nel modo seguente:

Dormitorio permanente: Euro 1.487.500,00=. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 49.580,00=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 297.500,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 247.920,00=. In caso di erogazione del servizio per periodi inferiori, contributo è rideterminato per frazioni di anno.

Dormitorio permanente integrato presso il compendio di Trento, Via Lungadige n. 6 e n. 12: Euro 3.015.000,00=. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 99.150,00=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 605.000,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 495.850,00=. Inoltre, per i 40 posti di accoglienza invernale è previsto un ulteriore contributo di Euro 460.000,00= (40 posti x 5 anni x Euro 2.300,00=). In caso di erogazione del servizio per periodi inferiori, contributo è rideterminato per frazioni di anno.

Dormitorio permanente integrato presso presso una o più strutture messe a disposizione da un soggetto gestore, situate nel comune di Trento, da adibire ad accoglienza femminile: Euro 2.312.500,00=. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 77.083,33=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 462.500,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 385.416,67=.

Dormitorio permanente integrato presso presso una o più strutture messe a disposizione da un soggetto gestore, situate nel comune di Rovereto, da adibire ad accoglienza maschile: Euro 2.312.500,00=. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 77.083,33=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 462.500,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 385.416,67=. Inoltre, per gli 8 posti di accoglienza invernale è previsto un ulteriore contributo di Euro 92.000,00= (8 posti x 5 anni x Euro 2.300,00=).

Sportello: Euro 92.500,00=. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 3.085,00=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 18.500,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 15.415,00=.

Inoltre, sempre con la medesima deliberazione n. 1580 del 2022, è stata disposta apposita prenotazione sul cap. 401000-004 coerentemente con l'esigibilità della spesa.

Con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 9769 di data 9 settembre 2022, è stata quindi approvata la modulistica necessaria per la presentazione della domanda di contributo è relativa proposta progettuale ed è stato fissato, quale intervallo di tempo per la relativa presentazione, il periodo dal 9 settembre 2022 al 7 ottobre 2022.

Entro il termine stabilito, sono pervenute le seguenti richieste di contributo:

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, per la gestione del **Dormitorio permanente** e del **Dormitorio permanente integrato** situato a Rovereto, Borgo Santa Caterina n. 61, da adibire ad accoglienza maschile, denominato "IL PORTICO";

A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, con sede a Trento, Via Prepositura n. 58, per la gestione del **Dormitorio permanente integrato** situato a Trento, da adibire ad accoglienza femminile.

Relativamente al **Dormitorio permanente integrato presso il compendio** di Trento, Via Lungadige n. 6 e n. 12, non è pervenuta alcuna richiesta.

Con determinazione n. 11187 di data 18 ottobre 2022 della medesima dirigente è stata poi nominata la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute.

Tale Commissione si è riunita in data 20 ottobre 2022, ha valutato le proposte progettuali pervenute, attribuendo alle stesse i seguenti punteggi, come da verbale di data 20 ottobre 2022:

- FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE per la gestione del Dormitorio permanente: 94 punti su 100;
- FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE per la gestione del Dormitorio permanente integrato maschile: 94,7 punti su 100;
- A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE per la gestione del Dormitorio permanente integrato femminile: punti 60,6 su 100.

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione della graduatoria, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, nonché alla conseguente individuazione dei soggetti assegnatari dei contributi, con la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa e l'assunzione del corrispondente impegno di spesa. A tal fine si precisa che l'art. 7 del Bando prevede che la Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda.

Il medesimo art. 10 prevede inoltre che i soggetti che otterranno il punteggio più alto, dovranno fornire, entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia, la prova del possesso dei requisiti richiesti.

Si ritiene peraltro di non richiedere tale prova, in quanto l'esperienza dichiarata dalle due Organizzazioni è stata in gran parte svolta per la Provincia Autonoma di Trento e quindi verificata d'ufficio da parte del Servizio Politiche Sociali.

Si evidenzia inoltre che i lavori di allestimento della struttura da adibire a dormitorio permanente, ubicata a Trento in Via Lavisotto, non termineranno prima del 14 novembre 2022. Pertanto anche la messa a disposizione a favore della FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE e quindi l'avvio dell'attività, non potrà avvenire prima di tale data. Con il presente provvedimento si provvede quindi a rideterminare in Euro 38.840,00= il contributo riferito al primo anno di attività (dal 14 novembre 2022 al 31 dicembre 2022), mentre il contributo complessivo è rideterminato in Euro 1.476.760,00=.

Per quanto riguarda la gestione dello Sportello, tenuto conto di quanto previsto all'art. 18 del Bando, la stessa sarà affidata a FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, quale soggetto con il maggior numero di posti da gestire di accoglienza in dormitorio permanente e dormitorio permanente integrato.

Inoltre è necessario approvare gli schemi definitivi di convenzione con la FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE e con A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, quali soggetti assegnatari del contributo, integrati, rispetto a

quello approvato con la deliberazione n. 1580 del 2022, con i contenuti della proposta progettuale presentata dal soggetto assegnatario. Infine, si approva lo schema di convenzione per l'utilizzo dell'immobile ubicato a Trento, via Lavisotto, da adibire a dormitorio permanente. Tali schemi, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4). Si evidenzia a tal fine che la Giunta provinciale ha demandato alla dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali la stipula delle suddette convenzioni.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- visto il primo stralcio del programma sociale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29 luglio 2019;
- visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- considerato che i soggetti assegnatari del contributo non rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (articoli 1 e 2) e delle relative disposizioni attuative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 da ultimo modificato dal D.lgs 15 novembre 2012, n. 218, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, in quanto l'attività finanziata non ha carattere imprenditoriale (v. Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2161 del 10 dicembre 2021);
- considerato che l'intervento di cui al presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare perché l'intervento finanziato si qualifica come non economico, come ampiamente motivato nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022;
- dato atto che, per quanto previsto dal presente provvedimento non è necessaria l'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto non si tratta di progetto di investimento pubblico;
- visto che FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO definitivo – come da determinazione n. 6879 del 29 giugno 2022, per le aggregazioni funzionali età adulta residenziale e semiresidenziale;
- visto che A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE risulta in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO temporaneo – come da determinazione n. 387 del 11/10/19 e ha presentato, in data 31 dicembre 2021, domanda di autorizzazione e accREDITAMENTO definitivi per l'aggregazione funzionale età adulta ambito residenziale e semiresidenziale;
- dato atto che, sia FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, sia A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, applicato per analogia e in quanto compatibile;

- evidenziato che, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta, la Struttura competente ad adottare il provvedimento è il Servizio politiche sociali, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Federica Sartori, e l'individuazione dei beneficiari è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2022;
- dato altresì atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali della provincia e dell'art. 44 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 693 di data 22 aprile 2022, in capo alla dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e tenuto conto delle risultanze della Commissione istituita con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 11187 di data 18 ottobre 2022, la graduatoria, di seguito riportata, delle domande di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla centri di accoglienza notturna sono suddivisi nelle seguenti tipologie, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, di cui al Bando approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022:
 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE per la gestione del **dormitorio permanente**;
 - FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE per la gestione del **Dormitorio permanente integrato** situato a Rovereto, da adibire ad accoglienza maschile;
 - A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE per la gestione del **Dormitorio permanente integrato** situato a Trento, da adibire ad accoglienza femminile;
- 2) di dare atto che l'attività di coordinamento nell'ambito dello Sportello di cui all'art. 18 del Bando, sarà svolta da FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, in quanto soggetto con il maggior numero di posti di accoglienza permanente e permanente integrata da gestire;
- 3) di concedere alle Organizzazioni di cui al precedente punto 1), quali soggetti assegnatari, il contributo complessivo pari ad Euro 6.286.260,00= per la gestione dei seguenti diversi servizi di accoglienza:
 - Dormitorio permanente e coordinamento Sportello: contributo complessivo di Euro 1.569.260,00= a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG Z8A384D703;
 - Dormitorio permanente integrato, situato a Rovereto, da adibire ad accoglienza maschile: contributo complessivo di Euro 2.404.500,00= a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG Z20384D4EA;
 - Dormitorio permanente integrato, situato a Trento, da adibire ad accoglienza femminile: contributo complessivo di Euro 2.312.500,00=, a favore di A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE, con sede a Trento, Via Prepositura n. 58, codice fiscale 00338700222 – CIG ZF3384D3F0;
- 4) di fare obbligo a FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE e a A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dell'accordo, ai sensi

dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- 5) di dare atto che le modalità di erogazione del contributo sono specificatamente dettagliate all'art. 21, commi 2, 3, 4 e 5 del Bando;
- 6) di approvare i seguenti schemi definitivi di convenzione per la realizzazione dei diversi servizi di accoglienza, nonché lo schema di convenzione per l'utilizzo dell'immobile ubicato a Trento, via Lavisotto, da adibire a dormitorio permanente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 – Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE (codice fiscale 00137280228) per la gestione del dormitorio permanente maschile a Trento e attività di coordinamento dello Sportello;
 - Allegato 2 – Schema convenzione con A.C.I.S.J.F. ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE (codice fiscale 00338700222) per la gestione del dormitorio permanente integrato femminile a Trento;
 - Allegato 3 – Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE (codice fiscale 00137280228) per la gestione del dormitorio permanente integrato maschile a Rovereto;
 - Allegato 4 – Schema convenzione con FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE (codice fiscale 00137280228) per l'utilizzo dell'immobile ubicato a Trento, via Lavisotto, da adibire a dormitorio permanente;
- 7) di dare atto che le convenzioni di cui al punto 3) hanno durata con decorrenza dal 1 novembre 2022 e terminano il 31 ottobre 2027;
- 8) di autorizzare l'avvio del servizio a decorrere dal 1 novembre 2022, nelle more della sottoscrizione delle suddette convenzioni;
- 9) di dare atto che il procedimento amministrativo termina con la data del presente provvedimento;
- 10) di dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di Stato in quanto non si configura quale "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo la nozione di aiuto di Stato contenuta nella specifica Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), in particolare trattandosi di servizio di natura non economica e per le motivazioni espresse nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 10 dicembre 2022;
- 11) di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto non si tratta di progetto di investimento pubblico;
- 12) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 6.286.260,00=, prevista dal presente provvedimento e relativa alla prenotazione n. 2020334, posizioni 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 11, di cui alla deliberazione del Dirigente n. 1580 di data 2 settembre 2022, impegnando la stessa nel seguente modo, tenuto conto dell'esigibilità della spesa:
 - Euro 84.642,29= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2022;
 - Euro 1.185.006,04= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2023;
 - Euro 1.259.400,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 1.259.400,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 1.259.400,00= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2026;

- Euro 1.080.986,42= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2027;
- Euro 157.425,25= sul capitolo 401000-004 dell'esercizio finanziario 2028;

- 13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato schema di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito <https://trentinosociale.provincia.tn.it> nonché di dare pubblicità con le modalità più idonee;
- 14) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 2

003 Allegato 3

004 Allegato 4

LA DIRIGENTE

Federica Sartori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN DORMITORIO PERMANENTE MASCHILE A TRENTO E PER IL COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE SENZA DIMORA

TRA

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede legale in Trento, Piazza Fiera n. 2 – C.F. 00137280228, rappresentata da CRISTIANO BETTEGA, nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

Art. 1

Oggetto e finalità del Servizio di Dormitorio permanente

1. Il Dormitorio permanente, rientrante nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale aperto tutto l'anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. E' finalizzato, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche verso la fuoriuscita dalla vita in strada. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. La durata dell'accoglienza è di breve termine e definita dai criteri di assegnazione dei posti letto contenuti nel Documento di Sintesi relativo al funzionamento dello Sportello disponibile alla pagina web dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25. In alcuni casi sono previsti periodi di accoglienza più lunghi congruenti con le esigenze progettuali di ciascun ospite così come concordate nei percorsi di presa in carico individuali.

2. Il Dormitorio permanente oggetto di questa Convenzione, messo a disposizione dalla Provincia e oggetto di specifica convenzione, è sito in Trento, Via Lavisotto (p.ed. 4913 C.C. Trento) ed è da adibire all'accoglienza maschile.

3. Questa Convenzione ha altresì ad oggetto l'attività di coordinamento nell'ambito dello Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, in attuazione di quanto previsto all'art. 18 del Bando.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dall'1 novembre 2022 e termina il 31 ottobre 2027.

2. L'avvio dell'attività di gestione dell'accoglienza notturna presso l'immobile di cui all'art. 1, comma 2 è posticipato al 14 novembre 2022. Nel caso il suddetto immobile non sia ancora utilizzabile a tale data, il Soggetto Gestore comunicherà la successiva data dell'effettivo avvio dell'attività di gestione dell'accoglienza notturna.

Art. 3

Destinatari

1. Il Dormitorio permanente è un servizio rivolto a persone senza dimora adulte in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

Art. 4

Numero di posti

1. Il Dormitorio permanente oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 24 posti letto.

2. Durante il periodo invernale, su richiesta della Provincia e in accordo con la stessa, il Soggetto Gestore può, all'occorrenza, aumentare i posti letto.

Art. 5

Obblighi in capo al Soggetto Gestore

1. In riferimento alla gestione del Dormitorio permanente oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno, con la presenza di due operatori nell'orario di accesso alla struttura della durata di un'ora e mezza, che avviene di norma dalle 19.00 alle 20.30;
- b) ospitalità residenziale notturna/pernottamento;
- c) pronta accoglienza della persona;
- d) servizi igienici e docce;

- e) fornitura biancheria letto/bagno;
- f) fornitura prodotti per l'igiene personale;
- g) deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- h) presidio notturno con operatore;
- i) prima colazione;
- j) servizio di lavanderia;
- k) attività di sostegno e accompagnamento educativi individualizzati;
- l) ascolto, relazione, orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- m) rispetto delle modalità di accesso tramite sportello per l'accoglienza;
- n) collaborazione con il Soggetto Gestore che svolge funzioni di coordinamento operativo dello Sportello, nelle funzioni connesse all'assegnazione dei posti letto, anche attraverso la messa a disposizione di personale nel rispetto di quanto previsto dal Documento di sintesi pubblicato nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25 e/o in ogni caso in modalità proporzionata al numero di posti letto a disposizione: almeno 5 ore settimanali fino a 30 posti letto e almeno 10 ore settimanali se i posti letto a disposizione sono più di 30;
- o) incremento, nel periodo invernale, dei posti letto, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle caratteristiche della struttura, come indicato all'art. 10;
- p) coinvolgimento del volontariato.

2. Il Soggetto Gestore, in applicazione dell'art. 18 del Bando, svolge l'attività di coordinamento operativo dell'équipe degli operatori finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle diverse attività svolte dallo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora.

3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

- a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 7

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

- a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
- b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 8

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 11

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. In riferimento alla gestione del Dormitorio permanente, l'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo di Euro 1.476.760,00=. Relativamente al primo anno di attività (dal 14 novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 38.840,00=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 297.500,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 247.920,00=. In caso di erogazione del servizio per periodi inferiori, il contributo è rideterminato per frazioni di anno. Tale importo potrà essere rideterminato nel caso in cui l'avvio dell'attività di gestione del Dormitorio permanente sia successiva al 14 novembre 2022, come previsto all'art. 2, comma 2.

2. In riferimento all'attività di coordinamento nell'ambito dello Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora, l'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 92.500,00=. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 3.085,00=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 18.500,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 15.415,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 20 e 21 del Bando.

Art. 12

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il

subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 13

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall'art. 24, comma 1 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. 14

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, dell'esito delle misure del PNRR o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 15

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 16

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG Z8A384D703.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto da questa Convenzione si rinvia ai contenuti del Bando.
2. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
3. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Allegato 2

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN DORMITORIO PERMANENTE INTEGRATO FEMMINILE A TRENTO

TRA

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

A.C.I.S.J.F. CASA TRIDENTINA DELLA GIOVANE, con sede legale in Trento, Via Prepositura n. 58 – C.F. 00338700222, rappresentata da FLAVIA FONTANA, nata a Vigolo Vattaro (TN) il 21 giugno 1949, in qualità di legale rappresentante della A.C.I.S.J.F. CASA TRIDENTINA DELLA GIOVANE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

Art. 1

Oggetto e finalità del Servizio di Dormitorio permanente integrato

1. Il Dormitorio permanente integrato, rientrante nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale aperto tutto l'anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. E' finalizzato, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche verso la fuoriuscita dalla vita in strada. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. La durata dell'accoglienza è di breve termine e definita dai criteri di assegnazione dei posti letto contenuti nel Documento di Sintesi relativo al funzionamento dello Sportello disponibile alla pagina web della Provincia dedicata al Bando per il finanziamento dei Dormitori. In alcuni casi sono previsti periodi di accoglienza più lunghi congruenti con le esigenze progettuali di ciascun ospite così come concordate nei percorsi di presa in carico individuali.

2. Nel Dormitorio permanente integrato, oltre all'accoglienza notturna descritta al comma 1, viene garantita dallo stesso Soggetto Gestore, in maniera unitaria e integrata nella medesima struttura o in una struttura vicina, anche l'accoglienza diurna caratterizzata dall'erogazione di prestazioni in risposta ai bisogni primari quali servizi di ristorazione, per l'igiene personale, distribuzione di beni essenziali, ma anche da occasioni di incontro, socializzazione e rifugio diurno per favorire il processo di crescita e integrazione sociale. Gli interventi e le prestazioni erogate sono preliminari alla strutturazione di un percorso di aiuto,

da attuarsi anche attraverso la collaborazione e l'integrazione con i soggetti pubblici e privati del territorio.

3. Per la parte diurna, l'accesso da parte delle persone è diretto e i tempi dell'accoglienza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona.

4. Il Dormitorio permanente integrato oggetto di questa Convenzione è sito in Trento, Via Prepositura n. 58 ed è da adibire all'accoglienza femminile.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 novembre 2022 e termina il 31 ottobre 2027.

Art. 3

Destinatari

1. Il Dormitorio permanente integrato è un servizio rivolto a persone senza dimora adulte in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

Art. 4

Numero di posti

1. Il Dormitorio permanente integrato oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 30 posti letto.

2. Durante il periodo invernale, su richiesta della Provincia e in accordo con la stessa, il Soggetto Gestore può, all'occorrenza, aumentare i posti letto.

Art. 5

Obblighi in capo al Soggetto Gestore

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza notturna del Dormitorio permanente integrato oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno, con la presenza di due operatori nell'orario di accesso alla struttura della durata di un'ora e mezza, che avviene di norma dalle 19.00 alle 20.30;
- b) ospitalità residenziale notturna/pernottamento;
- c) pronta accoglienza della persona;
- d) servizi igienici e docce;
- e) fornitura biancheria letto/bagno;

- f) fornitura prodotti per l'igiene personale;
- g) deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- h) presidio notturno con operatore;
- i) prima colazione;
- j) servizio di lavanderia;
- k) attività di sostegno e accompagnamento educativi individualizzati;
- l) ascolto, relazione, orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- m) rispetto delle modalità di accesso tramite sportello per l'accoglienza;
- n) collaborazione con il Soggetto Gestore che svolge funzioni di coordinamento operativo dello Sportello, nelle funzioni connesse all'assegnazione dei posti letto, anche attraverso la messa a disposizione di personale nel rispetto di quanto previsto dal Documento di sintesi pubblicato nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25 e/o in ogni caso in modalità proporzionata al numero di posti letto a disposizione: almeno 5 ore settimanali fino a 30 posti letto e almeno 10 ore settimanali se i posti letto a disposizione sono più di 30;
- o) incremento, nel periodo invernale, dei posti letto, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle caratteristiche della struttura, come indicato all'art. 10;
- p) coinvolgimento del volontariato.

2. In riferimento all'accoglienza diurna il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- b) apertura il sabato per almeno 5 ore, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- c) servizio mensa;
- d) attività di ascolto, accoglienza e prima valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento;
- e) Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- f) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti, individuando, tra l'altro, almeno una sede per i servizi di fermo posta e di deposito bagagli.

3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;

b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 7

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 8

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 11

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 2.312.500,=.

2. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo è pari a Euro 77.083,33=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo è pari ad Euro 462.500,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo è pari ad Euro 385.416,67=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 20 e 21 del Bando.

Art. 12

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il

subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 13

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall'art. 24, comma 1 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. 14

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, dell'esito delle misure del PNRR o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 15

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 16

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ZF3384D3F0.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto da questa Convenzione si rinvia ai contenuti del Bando.
2. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
3. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Allegato 3

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN DORMITORIO PERMANENTE INTEGRATO MASCHILE A ROVERETO

TRA

la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede legale in Trento, Piazza Fiera n. 2 – C.F. 00137280228, rappresentata da CRISTIANO BETTEGA, nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967, in qualità di legale rappresentante della FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

Art. 1

Oggetto e finalità del Servizio di Dormitorio permanente integrato

1. Il Dormitorio permanente integrato, rientrante nella fattispecie del Centro di Accoglienza notturna (scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente, di seguito Catalogo), è un servizio residenziale aperto tutto l'anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce orarie serali e notturne, persone adulte, prive di adeguata sistemazione abitativa e senza dimora. E' finalizzato, attraverso l'ospitalità notturna, ad offrire interventi per il soddisfacimento di bisogni primari ma anche un contesto relazionale significativo orientato al recupero e al potenziamento delle risorse psico-fisiche verso la fuoriuscita dalla vita in strada. L'accoglienza prevede la collaborazione con la rete dei servizi presenti sul territorio provinciale. L'accesso al servizio avviene attraverso lo Sportello per l'accoglienza delle persone senza dimora o, in situazioni di emergenza, su invio delle forze dell'ordine, del servizio sanitario o dell'Unità di Strada. La durata dell'accoglienza è di breve termine e definita dai criteri di assegnazione dei posti letto contenuti nel Documento di Sintesi relativo al funzionamento dello Sportello disponibile alla pagina web della Provincia dedicata al Bando per il finanziamento dei Dormitori. In alcuni casi sono previsti periodi di accoglienza più lunghi congruenti con le esigenze progettuali di ciascun ospite così come concordate nei percorsi di presa in carico individuali.

2. Nel Dormitorio permanente integrato, oltre all'accoglienza notturna descritta al comma 1, viene garantita dallo stesso Soggetto Gestore, in maniera unitaria e integrata nella medesima struttura o in una struttura vicina, anche l'accoglienza diurna caratterizzata dall'erogazione di prestazioni in risposta ai bisogni primari quali servizi di ristorazione, per l'igiene personale, distribuzione di beni essenziali, ma anche da occasioni di incontro, socializzazione e rifugio diurno per favorire il processo di crescita e integrazione sociale. Gli interventi e le prestazioni erogate sono preliminari alla strutturazione di un percorso di aiuto,

da attuarsi anche attraverso la collaborazione e l'integrazione con i soggetti pubblici e privati del territorio.

3. Per la parte diurna, l'accesso da parte delle persone è diretto e i tempi dell'accoglienza variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona.

4. Il Dormitorio permanente integrato oggetto di questa Convenzione è sito in Rovereto, Borgo Santa Caterina, 61 ed è da adibire all'accoglienza maschile.

Art. 2

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1 novembre 2022 e termina il 31 ottobre 2027.

Art. 3

Destinatari

1. Il Dormitorio permanente integrato è un servizio rivolto a persone senza dimora adulte in situazione di grave emarginazione presenti sul territorio provinciale, in stato di bisogno indifferibile, in condizione di grave disagio personale, economico, familiare o sociale, a rischio di isolamento ed emarginazione sociale, così come individuate nella relativa scheda del Catalogo.

Art. 4

Numero di posti

1. Il Dormitorio permanente integrato oggetto di questa Convenzione ha la capienza di 30 posti letto.

2. Durante il periodo invernale, in accordo con la Provincia, il Soggetto Gestore aumenta i posti letto. In prima applicazione, in riferimento alla stagione invernale 2022-2023, l'aumento è di 8 posti letto.

Art. 5

Obblighi in capo al Soggetto Gestore

1. In riferimento alla gestione dell'accoglienza notturna del Dormitorio permanente integrato oggetto di questa Convenzione, il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura dalle 19.00 alle 8.00 tutti i giorni della settimana compresi i festivi per 365 giorni all'anno, con la presenza di due operatori nell'orario di accesso alla struttura della durata di un'ora e mezza, che avviene di norma dalle 19.00 alle 20.30;
- b) ospitalità residenziale notturna/pernottamento;
- c) pronta accoglienza della persona;
- d) servizi igienici e docce;
- e) fornitura biancheria letto/bagno;

- f) fornitura prodotti per l'igiene personale;
- g) deposito bagagli per la durata del periodo di accoglienza;
- h) presidio notturno con operatore;
- i) prima colazione;
- j) servizio di lavanderia;
- k) attività di sostegno e accompagnamento educativi individualizzati;
- l) ascolto, relazione, orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi;
- m) rispetto delle modalità di accesso tramite sportello per l'accoglienza;
- n) collaborazione con il Soggetto Gestore che svolge funzioni di coordinamento operativo dello Sportello, nelle funzioni connesse all'assegnazione dei posti letto, anche attraverso la messa a disposizione di personale nel rispetto di quanto previsto dal Documento di sintesi pubblicato nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 25 e/o in ogni caso in modalità proporzionata al numero di posti letto a disposizione: almeno 5 ore settimanali fino a 30 posti letto e almeno 10 ore settimanali se i posti letto a disposizione sono più di 30;
- o) incremento, nel periodo invernale, dei posti letto, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle caratteristiche della struttura, come indicato all'art. 10;
- p) coinvolgimento del volontariato.

2. In riferimento all'accoglienza diurna il Soggetto Gestore assolve i seguenti obblighi minimi:

- a) apertura almeno dalle 9.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- b) apertura il sabato per almeno 5 ore, con presenza degli operatori con orari flessibili compatibili con la presenza degli utenti e l'attività svolta;
- c) servizio mensa;
- d) attività di ascolto, accoglienza e prima valutazione dei bisogni e delle risorse della persona, al fine di definire le attività di accompagnamento;
- e) Supporto nel disbrigo di pratiche, nella richiesta di prestazioni, nell'accesso ad attività e servizi;
- f) attività di raccordo tra tutti i Centri servizi per adulti, individuando, tra l'altro, almeno una sede per i servizi di fermo posta e di deposito bagagli.

3. Il Soggetto Gestore si impegna altresì a realizzare quanto descritto nella proposta progettuale per la partecipazione alla procedura selettiva/comparativa - che costituisce parte integrante di questa Convenzione - in quanto compatibile con la stessa e senza che ciò comporti la richiesta di ulteriori finanziamenti non previsti dal Bando.

Art. 6

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Il Soggetto Gestore assicura:

a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;

b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. 7

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:

a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;

b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. 8

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 11

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo annuo di Euro 2.312.500,=, ai quali si aggiungono ulteriori 92.000,00= per gli 8 posti di accoglienza invernale (8 posti x 5 anni x Euro 2.300,00=).

2. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022), l'importo massimo complessivo è pari a Euro 80.150,00=. Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'importo annuo massimo complessivo è pari ad Euro 480.900,00=. Per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 ottobre 2027, il contributo massimo complessivo è pari ad Euro 400.750,00=.

3. In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 20 e 21 del Bando.

Art. 12

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il

subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 13

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia nei casi previsti dall'art. 24, comma 1 del Bando o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. 14

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno, dell'esito delle misure del PNRR o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della coprogettazione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 15

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. 16

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG Z20384D4EAD3F0.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto da questa Convenzione si rinvia ai contenuti del Bando.
2. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
3. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Politiche Sociali

Sede Legale: 38122 Trento - Piazza Dante, n. 15 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. - n. 00337460224

N. DI PROT. /2022

CONVENZIONE

PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE UBICATO A TRENTO, IN VIA LAVISOTTO, CATASTALMENTE IDENTIFICATO DALLA P.E.D. 4913 , IN C.C. TRENTO.

Tra le parti:

- (1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (di seguito Provincia), con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:
dott.ssa Federica Sartori nata a Trento il 25 ottobre 1978, la quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/ Leg. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998;
- (2) FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede legale in Trento, Piazza Fiera n. 2 codice fiscale 00137280228 e rappresentata da:
CRISTIANO BETTEGA, nato a Transacqua (TN) il 26 marzo 1967;

In conformità della determinazione n. di data che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

tenuto conto:

- dell'art. 40, comma 2, della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 che autorizza la messa a disposizione di immobili nella disponibilità degli Enti Locali o della Provincia a titolo di locazione o di comodato a soggetti che non perseguono finalità lucrative, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali anche a titolo gratuito;

- della deliberazione n. 1580 di data 2 settembre 2022 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna permanenti e per l'approvazione di graduatorie aperte di soggetti idonei a cui concedere contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna invernale ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. In particolare, l'articolo 10, comma 1, del medesimo Bando prevede la messa a disposizione dalla Provincia della summemzionata struttura, sita a Trento in Via Lavisotto, con capienza massima di n. 24 posti, da adibire a dormitorio invernale maschile;
- della domanda di data 7 ottobre 2022 prot. n. 0691948 del 10 ottobre 2022, con la quale a Fondazione Comunità Solidale ha presentato la propria richiesta di contributo per la gestione di un dormitorio permanente, in particolare nella struttura messa a disposizione dalla Provincia, sita in Trento, Via Lavisotto, in risposta al Bando approvato con deliberazione n. 1580 di data 2 settembre 2022;
- delle disposizioni del codice civile ed in particolare quelle concernenti libro IV rubricato "delle obbligazioni";
- tenuto conto che l'utilizzo dell'immobile oggetto della convenzione è subordinato al possesso dei requisiti riguardanti l'assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale; in caso contrario è prevista l'immediata risoluzione della convenzione;
- verificato il regolare adempimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Enti INPS e INAIL, come richiamati dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22 novembre 2002, n. 266 da parte della Fondazione Comunità Solidale.

si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche Provincia, a mezzo della sua soprannominata Dirigente mette a disposizione, in seguito alla conclusione del procedimento amministrativo approvato con determinazione n. di data 2022, di Fondazione Comunità Solidale, di seguito denominata anche Fondazione, che, a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta, il complesso immobiliare (di seguito immobile) ubicato in Via Lavisotto a Trento, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 4913 C.C. Trento, di proprietà della Provincia, già all'uopo arredato.

ART. 2

1. La Fondazione si impegna a destinare l'immobile all'accoglienza di persone senza fissa dimora.
2. La presente convenzione verrà rescissa di pieno diritto in qualunque momento in caso di diversa destinazione o per mancato utilizzo dell'immobile.

ART. 3

1. Per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, La Fondazione dovrà:
 - a) nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSSP);
 - b) provvedere alla stesura, conservazione e divulgazione del documento di valutazione dei rischi per l'attività oggetto della presente convenzione;
 - c) provvedere a formare, informare e addestrare tutto il personale impiegato nell'attività oggetto della presente convenzione;
 - d) provvedere alla stesura, conservazione e divulgazione del piano di evacuazione dell'immobile relativo all'attività oggetto della presente convenzione;
 - e) trasmettere i nominativi ed i documenti di cui ai punti precedenti al Servizio competente in materia di politiche sociali della Provincia.

ART. 4

1. La Fondazione deve essere in regola per quanto attiene alla sicurezza e all'igiene alimentare.

ART. 5

1. La presente convenzione ha inizio a decorrere dal 14 novembre 2022 fino al 31 ottobre 2023.
2. Resta ferma la possibilità di prorogare il termine, mediante scambio di corrispondenza, nel caso in cui il Servizio competente lo ritenga necessario.

ART. 6

1. La messa a disposizione dell'immobile e dei relativi arredi è a titolo gratuito come consentito dall'art. 40 comma 1) della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

ART. 7

1. La Fondazione si impegna ad utilizzare, con la diligenza di cui all'art. 1176 del Codice civile, l'immobile in disponibilità per adibirlo alle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione, obbligandosi a provvedere alla sua custodia e buona conservazione.
2. Alla scadenza della presente convenzione, o alla risoluzione della stessa, l'immobile dovrà essere restituito alla Provincia nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso in conformità del presente atto.

3. L'utilizzo dell'immobile oggetto della convenzione è subordinato al possesso dei requisiti riguardanti l'assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la moralità pubblica, il buon costume, contro l'assistenza familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e delitti di violenza sessuale; in caso contrario è prevista l'immediata risoluzione della convenzione.

ART. 8

1. Le spese per la manutenzione straordinaria e le riparazioni al complesso immobiliare sono a carico della Provincia.

2. Le spese per la piccola manutenzione e gli oneri di gestione, che riguardano le varie utenze e ogni altra spesa inerente al funzionamento della struttura (energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas, tassa rifiuti,..) sono a carico della Fondazione che provvederà direttamente a gestire i relativi contratti di utenza e fornitura ed a condurre i relativi impianti, sollevando la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. La Fondazione non può procedere con adeguamenti funzionali dell'immobile che si rendessero necessari per il miglior uso dello stesso, senza l'autorizzazione della Provincia, con obbligo di rimessa in pristino, se richiesto dalla medesima, alla scadenza della presente convenzione.

ART. 9

1. Qualora la messa a disposizione venga esercitata in difformità alla legge o ai regolamenti, a quanto contenuto nel presente accordo o superando quanto consentito, la convenzione sarà risolta di diritto con l'immediata restituzione dell'immobile messo a disposizione sulla base del presente negozio, salva e impregiudicata ogni azione della Provincia per il recupero di eventuali danni accertati, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 10

1. La Fondazione, pur nei limiti e modalità di esercizio della messa a disposizione oggetto della presente convenzione, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi all'immobile al verificarsi dei quali sarà tenuta a prestare idoneo risarcimento.

2. La Fondazione è pertanto ritenuta responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della propria attività nell'immobile oggetto della presente convenzione e pertanto sollevano e rendono indenni fin d'ora la Provincia da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

ART. 11

1. La Fondazione si impegna a non far subentrare nell'utilizzo a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, nell'immobile messo a disposizione, alcun altro soggetto in luogo delle stesse.

ART. 12

1. Rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento dello stato di conservazione dell'immobile.

ART. 13

1. La Provincia si riserva il diritto di sospendere, modificare o esigere l'immediata restituzione dell'immobile messo a disposizione sulla base della presente convenzione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'art. 5 (cinque), qualora lo spazio descritto all'art. 1 (uno) servisse per gravi motivi di pubblica utilità senza che la Fondazione possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.

2. La presente convenzione può essere risolta dalla Fondazione prima dello scadere del termine stabilito all'art. 5 (cinque), qualora la Provincia imponga alla Fondazione ulteriori condizioni che si rendessero necessarie.

ART. 14

1. Alla scadenza della presente convenzione o al momento della risoluzione della stessa da parte della Provincia, la Fondazione è tenuta alla riconsegna alla Provincia dell'immobile descritto nell'art. 1 (uno) nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso, ad eccezione dei beni acquisiti dalla Fondazione, che rimarranno di proprietà della stessa.

ART. 15

1. Le parti prendono atto che ogni e qualsiasi spesa relativa ad idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e incendi, autonoma rispetto alle polizze assicurative eventualmente stipulate dalla Provincia concedente sono a carico della Fondazione, con totale esonero della Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 16

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione si assumono a carico della Fondazione.

2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che l'eventuale imposta di bollo è a carico della Fondazione e che la presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trento, nel parere

prot. n. 906-13516/2005 di data 31 agosto 2005 in quanto si tratta di scrittura privata, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

La Dirigente del Servizio politiche Sociali
dott.ssa Federica Sartori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Il rappresentante legale della Fondazione
sig. Cristiano Bettega

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).